

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

**Rito Fornero: no al ricorso per saltum.  
L'ordinanza esecutiva non è infatti ricorribile per Cassazione.**

di **Manuela RINALDI**

**Nota a Cassazione civile, sez. lavoro, 9 maggio 2014 n. 10133**

**Massima**

Avverso l'ordinanza resa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 49, della legge del 28 giugno 2012 n. 92, c.d. Riforma Fornero, non può trovare applicazione il c.d. ricorso per saltum di cui all'articolo 360 c.p.c. al comma secondo, in quanto contemplato solamente in relazione ad una sentenza appellabile.

## Commento

Secondo quanto previsto testualmente dall'articolo 1, comma 49, della legge n. 92/2012, come noto entrata in vigore nel nostro ordinamento in data 18 luglio 2012, il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile, e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all'accoglimento o al rigetto della domanda.

Il successivo comma 50 dispone che l'efficacia esecutiva del provvedimento di cui al comma precedente non può essere sospesa oppure revocata fino alla pronuncia della sentenza con la quale il giudice definisce il giudizio instaurato ai sensi e per gli effetti di cui ai commi da 51 a 57.

Secondo quanto previsto dalla decisione che qui si commenta, del 9 maggio 2014 n. 10133 l'ordinanza esecutiva emessa dal giudice in applicazione del c.d. rito Fornero, ovvero l'articolo 1, al comma 49, della L. 92/2012, non è soggetta al ricorso per Cassazione, come previsto dall'articolo 360, comma secondo, c.p.c., ovvero il c.d. ricorso per saltum.

Da ciò ne consegue che è inammissibile il ricorso avanzato dal dirigente avverso il provvedimento di licenziamento che gli era stato intimato dall'azienda.

Con la menzionata sentenza i giudici di legittimità hanno, quindi, precisato che l'ordinanza esecutiva così come prevista dalla legge n. 92/2012 non è una sentenza appellabile e quindi, potenzialmente, oggetto di ricorso diretto in cassazione.

Tale ordinanza, sempre secondo quanto precisato dalla Corte, sarebbe quindi soggetta all'opposizione dinanzi allo stesso giudice<sup>1</sup> e solamente in seguito alla pronuncia del giudice può essere ammessa impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello tramite il reclamo<sup>2</sup>.

Più nello specifico la Cassazione con la decisione depositata in data 9 maggio 2014 ha precisato che avverso l'ordinanza di accoglimento oppure di rigetto della impugnazione relativa al provvedimento di recesso (licenziamento) come introdotta dal rito Fornero<sup>3</sup> è previsto, non l'appello, ma l'opposizione dinanzi al medesimo giudicante, ex art. 1, comma 51 della stessa normativa.

Solamente avverso la sentenza resa a seguito di questa opposizione è ammissibile l'impugnazione, tramite il mezzo del reclamo alla Corte d'appello.

Da ciò ne consegue, quindi, che non può essere applicabile il ricorso per saltum poiché contemplato (questo) solo in relazione ad una sentenza che sia appellabile.

Con la decisione n. 10133/2014 la Cassazione ha, quindi, dichiarato inammissibile il ricorso per saltum promosso avverso l'ordinanza resa ex art. 1, comma 49 L. 92/2012, ha, anche affermato in via di *obiter dictum* che l'opposizione avverso la predetta ordinanza deve essere esperita innanzi allo stesso giudice.

---

<sup>1</sup> Art. 1, comma 51, L. 92/2012.

<sup>2</sup> Art. 1, comma 58, L. 92/2012.

<sup>3</sup> Art. 1 comma 49, L. 92/2012 Concernente Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

Si rimane, in tal senso, in attesa della decisione della Corte Costituzionale, in seguito alle ordinanze di rimessione del Tribunale di Siena<sup>4</sup> e del Tribunale di Milano del 27 gennaio 2014; la giurisprudenza di legittimità “sembrerebbe essere orientata” nel senso della compatibilità del giudice della fase sommaria (prima fase rito fornero) con quello del giudizio di opposizione (della seconda fase).

La Nuova Procedura Civile

---

<sup>4</sup> 16 agosto 2013.